

# Decreto federale che approva l'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo e modifica la legge sui brevetti

del 16 dicembre 2005

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 e 184 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2005<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'Accordo del 17 ottobre 2000<sup>3</sup> relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo (Accordo sulle lingue) è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

## **Art. 2**

La legge del 25 giugno 1954<sup>4</sup> sui brevetti è modificata come segue:

*Art. 112–116*

*Abrogati*

*Art. 148*

D. Disposizione  
transitoria  
relativa alla  
modifica della  
presente legge  
del 16 dicembre  
2005

<sup>1</sup> Per i brevetti europei che non sono pubblicati in una lingua ufficiale svizzera non è necessario presentare una traduzione del fascicolo del brevetto giusta l'articolo 113 capoverso 1<sup>5</sup>, se la pubblicazione della menzione del rilascio del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti o, nel caso di mantenimento del brevetto in forma modificata, la pubblicazione della menzione della decisione su un'opposizione ha luogo prima che siano trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 16 dicembre 2005.

1 RS 101

2 FF 2005 3397

3 RS 0.232.142.202; RU 2008 1741

4 RS 232.14

5 RU 1977 1997

<sup>2</sup> Anche dopo l'entrata in vigore della modifica della presente legge del 16 dicembre 2005, gli articoli 114<sup>6</sup> e 116<sup>7</sup> sono applicabili alle traduzioni che devono essere consegnate al convenuto conformemente all'articolo 112<sup>8</sup> o rese accessibili al pubblico per il tramite dell'Istituto o presentate all'Istituto conformemente all'articolo 113<sup>9</sup>.

### Art. 3

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'articolo 2.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Il presidente: Rolf Büttiker

Il presidente: Claude Janiak

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Ueli Anliker

#### *Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 6 aprile 2006.<sup>10</sup>

<sup>2</sup> Conformemente al articolo 3 capoverso 2, la legge entra in vigore il 1° maggio 2008.

14 marzo 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>6</sup> RU 1977 1997, 1999 1363

<sup>7</sup> RU 1977 1997

<sup>8</sup> RU 1977 1997, 1999 1363

<sup>9</sup> RU 1977 1997, 1995 2879

<sup>10</sup> FF 2005 6673